Marta Vianelli

Comunicazione Interlinguistica Applicata alle Professioni Giuridiche

**Diritto civile e diritto privato**

“Zivilrecht” è il termine di traduzione tedesco per l’espressione latina *ius civile* (p. 29)., Nel llinguaggio scientifico, inoltre, sono diffusi i concetti di diritto civile (Bürgerliches Recht) e diritto privato (Privatrecht). Anche il termine “Bürgerliches Recht” è preso in prestito dal latino *ius civile*. Il diritto civile non indica nessun privilegio per i cittadini ai sensi dello stato di nascita, della professione o della classe sociale. Sin dalla rivoluzione francese, il cittadino (Bürger), nel senso di *citoyen* e il diritto civile (Bürgerliches Recht) sono concepiti come diritto di una società stabile valido per tutti. Per questo i termini “Bürgerliches Recht” e “Zivilrecht” sono equivalenti. Tuttavia è nella seconda metà del ventesimo secolo che i due termini si sono differenziati e affinati. Oggi si suole limitare il ramo del diritto civile a quelle parti del diritto delle pandette (Pandektenrecht), che sono riassunte nel Codice Civile Tedesco (BGB). A queste appartengono anche i fondamenti dogmatici e le numerose decisioni che il legislatore del Codice Civile Tedesco non ha preso, lasciandole alla giurisdizione e alla scienza.

Al contrario, i settori speciali attraverso i quali vengono regolate le condizioni di vita di determinati gruppi di popolazione, vengono esclusi dal diritto civile tradizionale. In questo modo il diritto commerciale è un diritto speciale dei commercianti, il diritto del lavoro lo è per la regolazione dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, il diritto economico lo è per l’economia commerciale e il diritto sui beni immateriali per il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale. Il Bürgerliche Recht sarebbe, secondo questa classificazione, un settore del Zivilrecht- vale a dire il Bürgerliches Recht più ampio a fronte del concetto più ristretto.

Il termine Privatrecht ha anch’esso origini latine. Esso rimanda al fatto che i romani abbiano suddiviso l’intera materia giuridica in due parti principali, *ius privatum* e *ius publicum.* Questa opposizione concettuale di diritto pubblico e diritto privato è stata fino ad oggi mantenuta dall’amministrazione della giustizia dell’Europa continentale. Approssimativamente, la differenza può essere delineata come segue: il diritto privato è l’idea propria, secondo quella parte dell' ordinamento giuridico che regola i rapporti tra gli individui sulla base della loro uguaglianza e autodeterminazione. Nel diritto pubblico, invece, vengono regolati i rapporti tra lo Stato e altre associazioni dotate di poteri sovrani, sia tra i loro membri che tra di loro. Si potrebbe dunque dire che nel diritto privato l’uguaglianza è messa in primo piano, mentre nel diritto pubblico lo sono supremazia e subordinazione.

Tale ripartizione si ottiene attraverso l’accordo con la differenza di traducibilità tra legge e contratto: le leggi- o in senso lato “le norme”- si distinguono attraverso la caratteristica dell’eteronomia, dove uno dei destinatari della norma di un diverso normatore impone un determinato comportamento e lo rende così un soggetto del diritto (Rechtsunterworfen).

Al contrario, nel contratto più ideale non governa l’eteronomia ma l’autodeterminazione e l’autonomia (privata).

La demarcazione del diritto privato dagli altri settori del diritto causa crescenti difficoltà negli ultimi tempi (a riguardo anche pp. 468, 471). Non è in alcun modo solo di interesse teoretico. Nella pratica, l’attribuzione di una fattispecie concreta a uno di questi settori stabilisce quale giurisdizione sia responsabile per questa valutazione. Quindi tutte le controversie giudiziarie civili sono sottoposte ai tribunali ordinari, ovvero i tribunali civili.

Al contrario in ogni controversia di diritto pubblico è concesso il ricorso amministrativo, per quanto la giurisdizione costituzionale non sia loro riconosciuta in virtù del loro stato costituzionale.

Una delle ragioni della difficoltà nel delimitare diritto pubblico e privato risiede nel fatto che la società moderna non può più essere intesa come destinataria di un messaggio unitario trasmesso dalla legge statale. Ad un numero crescente di gruppi, associazioni, aziende e corporazioni è oggi di nuovo permesso di stabilire delle norme sia autonomamente che in collaborazione con lo stato.

Ne sono d’esempio il diritto delle associazioni, il diritto societario o il codice di condotta professionale, così come il contratto collettivo di lavoro, l’accordo operativo, le condizioni generali contrattuali o determinati- e strutture giuridiche sopranazionali o transnazionali (come per esempio la *lex mercatoria*). Ciò che li accomuna è che non sono formulati da un legislatore, ma da privati. Ora, il fatto che molti di questi regolamenti siano norme o contratti, è controverso. La contesa muove dal fatto che le parti qui si affrontano più nell’ottica della superiorità o inferiorità che dell’uguaglianza.

Quindi nel diritto privato rientrano anche i crescenti rapporti giuridici che sono plasmati dall’eteronomia piuttosto che dall’autonomia (privata) o dall’autodeterminazione. All’opposto nel diritto pubblico, dove le strutture cooperative o consensuali prendono il sopravvento nella normazione, non si può più parlare di una relazione di sopraffazione o subordinazione.